

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Corte di giustizia</b>	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2001/C 28/01	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 ottobre 2000 nella causa C-155/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Pretore della Pretura circondariale di Treviso, Sezione distaccata di Oderzo): Giuseppe Busolin e a. contro Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Ufficio di Conegliano — Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali («Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati agricoli — Mercato vitivinicolo — Regime di distillazione obbligatoria») .....	1
2001/C 28/02	Sentenza della Corte 7 novembre 2000 nel procedimento C-168/98: Granducato di Lussemburgo contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Libertà di stabilimento — Riconoscimento reciproco dei diplomi — Armonizzazione — Obbligo di motivazione — Direttiva 98/5/CE — Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica) .....	1
2001/C 28/03	Sentenza della Corte 7 novembre 2000 nella causa C-312/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Bundesgerichtshof): Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV contro Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG («Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine — Regolamento (CEE) n. 2081/92 — Ambito di applicazione — Disciplina nazionale che proibisce l'uso ingannevole delle indicazioni di origine geografica dette "semplici"» .....	2
2001/C 28/04	Sentenza della Corte 7 novembre 2000 nella causa C-371/98 [domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)]: The Queen contro Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions («Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche — Delimitazione dei siti designabili come zona speciale di conservazione — Potere discrezionale degli Stati membri — Considerazioni economiche e sociali — Estuario del Severn») .....	2

IT

1

*(segue)*

2001/C 28/05	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 novembre 2000 nel procedimento C-357/98 [domanda di pronuncia pregiudiziale della Court of Appeal (England & Wales)]: The Queen contro Secretary of State for the Home Department, ex parte: Nana Yaa Konadu Yiadom («Libera circolazione delle persone — Deroghe — Decisioni in materia di polizia degli stranieri — Permesso temporaneo di soggiorno — Garanzie giurisdizionali — Mezzi di ricorso — Artt. 8 e 9 della direttiva 64/221/CEE») . . . . .	3
2001/C 28/06	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 novembre 2000 nella causa C-381/98 [domanda di pronuncia pregiudiziale della Court of Appeal (England & Wales)(Civil Division)]: Ingmar GB Ltd contro Eaton Leonard Technologies Inc. («Direttiva 86/653/CEE — Agente commerciale indipendente che esercita la sua attività in uno Stato membro — Preponente stabilito in un paese terzo — Clausola che assoggetta il contratto di agenzia alla legge del paese di stabilimento del preponente») . . . . .	4
2001/C 28/07	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 novembre 2000 nel procedimento C-387/98, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): Coreck Maritime GmbH contro Handelsveem BV e a. («Convenzione di Bruxelles — Art. 17 — Clausola attributiva di competenza — Requisiti di forma — Effetti») . . . . .	4
2001/C 28/08	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 9 novembre 2000 nella causa C-75/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundessozialgericht): Edmund Thelen contro Bundesanstalt für Arbeit («Previdenza sociale — Artt. 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Applicabilità di una convenzione tra Stati membri in materia di assicurazione contro la disoccupazione») . . . . .	5
2001/C 28/09	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 novembre 2000 nel procedimento C-126/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Pretore di Torino Roberto Vitari contro Fondazione europea per la formazione professionale («Agenti locali — Art. 79 del regime applicabile agli altri agenti — Contratto di lavoro a tempo determinato — Conversione in contratto a tempo indeterminato — Applicabilità della legislazione nazionale») . . . . .	5
2001/C 28/10	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 novembre 2000 nella causa C-148/99: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Commissione delle Comunità europee («FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizio 1995 — Regolamento (CEE) n. 1164/89 — Aiuto per il lino tessile e la canapa») . . . . .	6
2001/C 28/11	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 novembre 2000 nella causa C-207/99 P: Commissione delle Comunità europee contro Claudine Hamptaux («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Promozione — Scrutinio per merito comparativo») . . . . .	6
2001/C 28/12	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 novembre 2000 nella causa C-356/99: Commissione delle Comunità europee contro Hitesys SpA («Clausola compromissoria — Inadempimento di un contratto — Recupero di somme anticipate — Procedimento in contumacia») . . . . .	7
2001/C 28/13	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 novembre 2000 nella causa C-142/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal de première instance di Tournai): Floridienne SA, Berginvest SA contro Stato belga («Sesta direttiva IVA — Detrazione dell'imposta pagata a monte — Impresa soggetto passivo unicamente per una parte delle sue operazioni — Detrazione prorata — Calcolo — Riscossione di dividendi di azioni e di interessi su prestiti da parte di una società holding nei confronti delle sue consociate — Interferenza nella gestione delle consociate») . . . . .	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
2001/C 28/14	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 16 novembre 2000 nella causa C-214/98 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione di determinate disposizioni della direttiva 93/118/CE») .....	8
2001/C 28/15	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 16 novembre 2000 nella causa C-248/98 P: NV Koninklijke KNP BT contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) — Ammenda — Motivazione — Competenza anche di merito») .....	9
2001/C 28/16	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 16 novembre 2000 nel procedimento C-279/98 P: Cascades SA contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (di venuto art. 81, n. 1, CE) — Imputabilità del comportamento illecito — Ammenda — Motivazione — Principio di non discriminazione») .....	9
2001/C 28/17	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 16 novembre 2000 nella causa C-280/98 P: Moritz J. Weig GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) — Ammenda — Determinazione dell'importo — Motivazione — Circostanze attenuanti») .....	10
2001/C 28/18	Causa C-388/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Genova, con ordinanza 16 ottobre 2000, nella causa Radiosistemi S.r.l. contro Prefetto di Genova .....	10
2001/C 28/19	Causa C-396/00: Ricorso del 26 ottobre 2000 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee .....	11
2001/C 28/20	Causa C-398/00: Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 ottobre 2000 .....	11
2001/C 28/21	Causa C-404/00: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 7 novembre 2000 .....	12
2001/C 28/22	Causa C-407/00: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica dell'Austria, proposto l'8 novembre 2000 .....	13
2001/C 28/23	Causa C-408/00: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato l'8 novembre 2000 .....	13
2001/C 28/24	Causa C-409/00: Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 novembre 2000 .....	13
2001/C 28/25	Causa C-410/00: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 9 novembre 2000 .....	14
2001/C 28/26	Causa C-411/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamt, con ordinanza 29 settembre 2000, nell'ambito del procedimento di riesame Felix Swoboda GmbH contro Osterreichische Nationalbank .....	15
2001/C 28/27	Causa C-412/00: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica del Portogallo, proposto il 10 novembre 2000 .....	15
2001/C 28/28	Causa C-413/00: Ricorso presentato il 9 novembre 2000 contro il Regno dei Paesi Bassi dalla Commissione delle Comunità europee .....	16



<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
2001/C 28/29	Causa C-414/00: Ricorso della Commissione delle Comunit� europee contro Repubblica del Portogallo, proposto il 10 novembre 2000 .....	16
2001/C 28/30	Causa C-415/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata con ordinanza dell'Unabh�ngiger Verwaltungssenat di Salisburgo (Austria) 9 novembre 2000 nel procedimento di appello tra le parti: Dr. Herbert Pflanzl, il sindaco di Salisburgo, il delegato alle transazioni immobiliari del Land di Salisburgo e la Grundverkehrslandeskommission del Land di Salisburgo .....	16
2001/C 28/31	Causa C-416/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Padova — con ordinanza 16 ottobre 2000, nella causa Tommaso Morellato contro Comune di Padova .....	17
2001/C 28/32	Causa C-420/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata con ordinanza dell'Unabh�ngiger Verwaltungssenat di Salisburgo (Austria) 31 ottobre 2000 nel procedimento di appello tra le parti: Dr. Werner Salentinig, il sindaco di Salisburgo e il delegato alle transazioni immobiliari del Land di Salisburgo .....	17
2001/C 28/33	Causa C-421/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabh�ngiger Verwaltungssenat f�r K�rnten con ordinanza 8 novembre 2000, nella causa B�rgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt contro Renate Sterbenz .....	18
2001/C 28/34	Causa C-422/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London Tribunal Centre, con ordinanza 19 ottobre 2000, nella causa Capespan International Plc contro Commissioners of Customs and Excise .....	18
2001/C 28/35	Causa C-423/00: Ricorso della Commissione delle Comunit� europee contro il Regno del Belgio, proposto il 16 novembre 2000 .....	19
2001/C 28/36	Causa C-426/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta Unabh�ngiger Verwaltungssenat Wien con ordinanza 15 novembre 2000, nella causa Paul Dieter Haug contro Magistrat der Stadt Wien .....	19
2001/C 28/37	Causa C-427/00: Ricorso della Commissione delle Comunit� europee contro il Regno Unito, proposto il 20 novembre 2000 .....	19
2001/C 28/38	Causa C-429/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Genova, con ordinanza 11 novembre 2000, nella causa Radiosistemi Srl contro Prefetto di Genova .....	20
2001/C 28/39	Causa C-430/00 P: Ricorso della ditta Anton D�rbeck GmbH contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunit� europee (Quinta Sezione) pronunciata il 19 settembre 2000 nella causa T-252/97, Anton D�rbeck GmbH contro Commissione delle Comunit� europee, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla Repubblica francese, presentato il 21 novembre 2000 .....	20
2001/C 28/40	Causa C-431/00: Ricorso della Commissione delle Comunit� europee contro Repubblica del Portogallo, proposto il 22 novembre 2000 .....	21
2001/C 28/41	Causa C-432/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — con ordinanza 6 ottobre 2000, nella causa Europetrol SpA contro Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano (A.L.E.R.) e nei confronti di Orion SCRL .....	21



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
2001/C 28/42	Causa C-434/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden con sentenza 21 novembre 2000, nel procedimento penale a carico di G. Cuomo .....	22
2001/C 28/43	Causa C-439/00: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 28 novembre 2000 .....	22
2001/C 28/44	Causa C-441/00: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, presentato il 29 novembre 2000 .....	23
2001/C 28/45	Causa C-442/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, Sala de lo Social, con ordinanza 27 ottobre 2000, nella causa D. Ángel Rodríguez Caballero contro Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) .....	23
2001/C 28/46	Causa C-447/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata con ordinanza del Landesgericht di Salisburgo (in veste di tribunale di commercio) 27 novembre 2000 nella causa relativa alla registrazione nel registro delle imprese, causa proposta dalla Holto Limited .....	24
2001/C 28/47	Causa C-448/00 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee, presentato il 4 dicembre 2000, avverso la parte della sentenza 27 settembre 2000 del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, Seconda Sezione ampliata, nella causa T-184/97, BP Chemicals Ltd/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica francese, che annulla la decisione della Commissione 9 aprile 1997, SG (97)D/3266 relativa ad un programma di aiuti di Stato ai carburanti in Francia in quanto tale decisione concerne misure applicabili al settore dell'etile terziario butile etere («ETBE») .....	24
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2001/C 28/48	Modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado diretta ad accelerare i procedimenti .....	26
2001/C 28/49	Causa T-351/00: Ricorso del signor Hubert Huygens contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 novembre 2000 .....	27
2001/C 28/50	Causa T-353/00: Ricorso proposto il 21 novembre 2000 dal signor Jean-Marie Le Pen contro il Parlamento europeo .....	27
2001/C 28/51	Causa T-355/00: Ricorso della società Daimler Chrysler AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 24 novembre 2000 .....	28
2001/C 28/52	Causa T-356/00: Ricorso della società Daimler Chrysler AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 24 novembre 2000 .....	28
2001/C 28/53	Causa T-358/00: Ricorso della società Daimler Chrysler AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 24 novembre 2000 .....	29
2001/C 28/54	Causa T-365/00: Ricorso della Alsace International Car Service (A.I.C.S.) contro il Parlamento europeo, proposto il 29 novembre 2000 .....	29

## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

19 ottobre 2000

**nella causa C-155/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Pretore della Pretura circondariale di Treviso, Sezione distaccata di Oderzo): Giuseppe Busolin e a. contro Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Ufficio di Conegliano — Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali<sup>(1)</sup>**

**(«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati agricoli — Mercato vitivinicolo — Regime di distillazione obbligatoria»)**

(2001/C 28/01)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-155/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Pretore della Pretura circondariale di Treviso, Sezione distaccata di Oderzo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Giuseppe Busolin e a. e Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Ufficio di Conegliano — Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, domanda vertente sulla validità dell'art. 39, nn. 3, 4 e 11, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1993, n. 1566 (GU L 154, pag. 39), e del regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 1994, n. 343, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994 (GU L 44, pag. 9), la Corte (Prima Sezione), composta dai signori M. Wathelet, presidente di sezione, A. La Pergola e P. Jann (relatore), giudici, avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 19 ottobre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Dall'esame delle questioni sollevate non sono emersi elementi atti a inficiare la validità dell'art. 39, nn. 3, 4 e 11, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1993, n. 1566, nonché del regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 1994, n. 343, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994.*

<sup>(1)</sup> GU C 204 del 17 luglio 1999.

## SENTENZA DELLA CORTE

7 novembre 2000

**nel procedimento C-168/98: Granducato di Lussemburgo contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea<sup>(1)</sup>**

**(Ricorso di annullamento — Libertà di stabilimento — Riconoscimento reciproco dei diplomi — Armonizzazione — Obbligo di motivazione — Direttiva 98/5/CE — Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica)**

(2001/C 28/02)

(Lingua processuale: il francese)

*(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-168/98, Granducato di Lussemburgo (agenti: inizialmente signor N. Schmit, quindi signor P. Steinmetz, assistiti dall'avv. J. Welter) contro Parlamento europeo

(agenti: inizialmente signori C. Pennera e A. Baas, quindi signori C. Pennera e J. Sant'Anna) e Consiglio dell'Unione europea (agenti: signora M. C. Giorgi e signor F. Anton), sostenuti da Regno di Spagna (agente: signora M. López-Monís Gallego), da Regno dei Paesi Bassi (agente: signor M. A. Fierstra), da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: signor J.E. Collins, assistito dal signor D. Anderson) e da Commissione delle Comunità europee (agenti: signori A. Caeiro e B. Mongin), avente ad oggetto la domanda d'annullamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann (relatore), A. La Pergola, M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen e dalla signora F. Macken, giudici; avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 7 novembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
- 3) Il Regno di Spagna, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 209 del 4.7.1998.

#### SENTENZA DELLA CORTE

7 novembre 2000

**nella causa C-312/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Bundesgerichtshof): Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV contro Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG**(<sup>1</sup>)

*(«Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine — Regolamento (CEE) n. 2081/92 — Ambito di applicazione — Disciplina nazionale che proibisce l'uso ingannevole delle indicazioni di origine geografica dette "semplici"»)*

(2001/C 28/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-312/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art.

177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV e Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG, domanda vertente sull'interpretazione a titolo pregiudiziale del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992 n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen (relatore) e dalla signora F. Macken, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 7 novembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, non osta a una normativa nazionale che proibisca l'uso ingannevole di una indicazione di origine geografica che non implica nessun rapporto tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica.*

(<sup>1</sup>) GU C 327 del 24.10.1998.

#### SENTENZA DELLA CORTE

7 novembre 2000

**nella causa C-371/98 [domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)]: The Queen contro Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions**(<sup>1</sup>)

*(«Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche — Delimitazione dei siti designabili come zona speciale di conservazione — Potere discrezionale degli Stati membri — Considerazioni economiche e sociali — Estuario del Severn»)*

(2001/C 28/04)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-371/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla High Court

of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Regno Unito) nella causa dinanzi ad essa pendente tra The Queen e Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, ex parte: First Corporate Shipping Ltd, con la partecipazione di: World Wide Fund for Nature UK (WWF) e Avon Wildlife Trust, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2, n. 3, e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann (relatore), M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón e R. Schintgen, giudici; avvocato generale: P. Léger, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 7 novembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, va interpretato nel senso che uno Stato membro non può prendere in considerazione esigenze economiche, sociali e culturali nonché particolarità regionali e locali, come quelle menzionate all'art. 2, n. 3, della detta direttiva, nella scelta e delimitazione dei siti da proporre alla Commissione come identificabili di importanza comunitaria.*

(<sup>1</sup>) GU C 397 del 19.12.1998.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

9 novembre 2000

**nel procedimento C-357/98 [domanda di pronuncia pregiudiziale della Court of Appeal (England & Wales)]:  
The Queen contro Secretary of State for the Home  
Department, ex parte: Nana Yaa Konadu Yiadom (<sup>1</sup>)**

**(«Libera circolazione delle persone — Deroghe — Decisioni in materia di polizia degli stranieri — Permesso temporaneo di soggiorno — Garanzie giurisdizionali — Mezzi di ricorso — Artt. 8 e 9 della direttiva 64/221/CEE»)**

(2001/C 28/05)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-357/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art.

177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla Court of Appeal (England & Wales) (Regno Unito) nella causa dinanzi ad essa pendente tra The Queen e Secretary of State for the Home Department, ex parte: Nana Yaa Konadu Yiadom, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 8 e 9 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, n. 56, pag. 850), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori M. Wathelet, presidente della Prima Sezione, facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 9 novembre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Gli artt. 8 e 9 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, devono essere interpretati nel senso che non può essere qualificata come «provvedimento d'ingresso», ai sensi del detto art. 8, la decisione adottata dalle autorità di uno Stato membro che neghi a un cittadino comunitario, sprovvisto di permesso di soggiorno, il diritto d'ingresso nel suo territorio, in un'ipotesi quale quella oggetto della causa principale, nella quale l'interessato è stato autorizzato a risiedere temporaneamente nel territorio di questo Stato membro, in attesa della decisione da adottare in esito alle indagini necessarie per l'esame del suo fascicolo, ed ha soggiornato per quasi sette mesi su tale territorio prima che questa decisione gli fosse notificata, fermo restando che un cittadino in tale situazione deve poter godere delle garanzie processuali di cui all'art. 9 della direttiva 64/221.*

*Il tempo trascorso successivamente alla decisione dell'autorità competente a causa della presentazione di un ricorso giurisdizionale munito di effetto sospensivo, da un lato, e l'autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa in attesa della decisione sul medesimo ricorso, dall'altro, non possono incidere sulla qualifica della detta decisione alla luce della direttiva 64/221.*

(<sup>1</sup>) GU C 358 del 21.11.1998.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

9 novembre 2000

**nella causa C-381/98 [domanda di pronuncia pregiudiziale della Court of Appeal (England & Wales)(Civil Division)]: Ingmar GB Ltd contro Eaton Leonard Technologies Inc. <sup>(1)</sup>**

*(«Direttiva 86/653/CEE — Agente commerciale indipendente che esercita la sua attività in uno Stato membro — Preponente stabilito in un paese terzo — Clausola che assoggetta il contratto di agenzia alla legge del paese di stabilimento del preponente»)*

(2001/C 28/06)

(Lingua processuale: l'inglese)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-381/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra Ingmar GB Ltd e Eaton Leonard Technologies Inc., domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori M. Wathelet, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward e P. Jann (relatore), giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 9 novembre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Gli artt. 17 e 18 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, che garantiscono determinati diritti all'agente commerciale dopo l'estinzione del contratto d'agenzia, devono trovare applicazione allorché l'agente commerciale ha svolto la sua attività in uno Stato membro e mentre invece il preponente è stabilito in un paese terzo e inoltre, in forza d'una clausola del contratto, quest'ultimo è disciplinato dalla legge di tale paese.*

<sup>(1)</sup> GU C 397 del 19.12.1998.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

9 novembre 2000

**nel procedimento C-387/98, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): Coreck Maritime GmbH contro Handelsveem BV e a. <sup>(1)</sup>**

*(«Convenzione di Bruxelles — Art. 17 — Clausola attribuitiva di competenza — Requisiti di forma — Effetti»)*

(2001/C 28/07)

(Lingua processuale: l'olandese)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-387/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, a norma del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Coreck Maritime GmbH e Handelsveem BV e a., domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 17, primo comma, della precitata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e — testo modificato — pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione) composta dai signori D.A.O. Edward, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici avvocato generale: S. Alber, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 9 novembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'art. 17, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dev'essere interpretato come segue:*

- 1) Detto articolo non prescrive che una clausola attributiva di competenza sia formulata in modo tale che sia possibile identificare il giudice competente solo con il suo testo. È sufficiente che la clausola identifichi gli elementi oggettivi sui quali le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici dinanzi ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti o future. Tali elementi, che devono essere sufficientemente precisi per permettere al giudice adito di stabilire se sia competente, possono essere concretati, eventualmente, mediante le circostanze proprie del caso di specie.
- 2) Esso si applica soltanto qualora, da un lato, almeno una delle parti del contratto iniziale sia domiciliata all'interno di uno Stato contraente e, qualora dall'altro, le parti convengano di portare le loro controversie dinanzi ad un giudice o alcuni giudici di uno Stato contraente.
- 3) Una clausola attributiva di competenza, che è stata convenuta tra un vettore ed un caricatore e che è stata inserita in una polizza di carico, produce i suoi effetti nei confronti del terzo portatore della polizza di carico purché, acquistando quest'ultima, questi sia subentrato nei diritti ed obblighi del caricatore in forza del diritto nazionale vigente. In caso contrario, occorre accertare il suo consenso alla detta clausola alla luce di quanto prescritto dall'art. 17, primo comma, della detta Convenzione, come modificata.

(<sup>1</sup>) GU C 397 del 19.12.1998.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

9 novembre 2000

**nella causa C-75/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundessozialgericht): Edmund Thelen contro Bundesanstalt für Arbeit**(<sup>1</sup>)

**(«Previdenza sociale — Artt. 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Applicabilità di una convenzione tra Stati membri in materia di assicurazione contro la disoccupazione»)**

(2001/C 28/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-75/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundessozialgericht (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Edmund Thelen e Bundesanstalt

für Arbeit, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 6 e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 luglio 1989, n. 2332 (GU L 224, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di Sezione, V. Skouris, J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e signora F. Macken, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 9 novembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 6 e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 luglio 1989, n. 2332, non ostano all'applicazione delle disposizioni di una convenzione interstatale in materia di assicurazione contro la disoccupazione che siano più favorevoli all'assicurato, una volta che questi abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione prima della data di entrata in vigore del regolamento, anche se non è più possibile, a causa del periodo di riferimento fissato dalla normativa nazionale in vigore per la determinazione dei diritti dell'assicurato, far valere un diritto a prestazioni interamente basato sul periodo precedente a tale data.

(<sup>1</sup>) GU C 121 del 1.5.1999.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

9 novembre 2000

**nel procedimento C-126/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Pretore di Torino Roberto Vitari contro Fondazione europea per la formazione professionale**(<sup>1</sup>)

**(«Agenti locali — Art. 79 del regime applicabile agli altri agenti — Contratto di lavoro a tempo determinato — Conversione in contratto a tempo indeterminato — Applicabilità della legislazione nazionale»)**

(2001/C 28/09)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-126/99, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Pretore di Torino (Italia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Roberto Vitari e Fondazione europea per la formazione professionale, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 79 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón, giudici; avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 9 novembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'art. 79 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un'istituzione comunitaria concluda un contratto di lavoro a tempo determinato con un agente locale qualora la propria regolamentazione applicabile alle condizioni di lavoro degli agenti locali, adottata sulla base della regolamentazione e degli usi dello Stato della sede di servizio, vi si opponga. Spetta pertanto al giudice di rinvio verificare se, in conformità dell'art. 3 della regolamentazione relativa alle condizioni di lavoro degli agenti locali in servizio in Italia, adottata dalla Commissione, le circostanze caratterizzanti il lavoro o la natura del medesimo esigessero che il contratto di agente locale tra le parti della causa principale fosse concluso a tempo determinato. In caso di risposta negativa, incombe allo stesso giudice convertire il detto contratto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.*

(<sup>1</sup>) GU C 204 del 17.7.1999.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

9 novembre 2000

**nella causa C-148/99: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Commissione delle Comunità europee**(<sup>1</sup>)

**(«FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizio 1995 — Regolamento (CEE) n. 1164/89 — Aiuto per il lino tessile e la canapa»)**

(2001/C 28/10)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-148/99, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: signor J.E. Collins, assistito dall'avv. A. Sutton) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor

P. Oliver), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/1987/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia» (GU L 061, pag. 37), nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario spese dell'importo di GBP 869 283 sostenute nello Stato membro ricorrente nell'ambito del regime istituito dal regolamento (CEE) della Commissione 28 aprile 1989, n. 1164, relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa (GU L 121, pag. 4), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, L. Sevón e P. Jann (relatore), giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 9 novembre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/187/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia», è annullata nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario le spese dell'importo di GBP 869283 sostenute dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'ambito del regime istituito dal regolamento (CEE) della Commissione 28 aprile 1989, n. 1164, relativo alle modalità d'applicazione concernenti per il lino tessile e la canapa.*
- 2) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 188 del 3.7.1999.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

9 novembre 2000

**nella causa C-207/99 P: Commissione delle Comunità europee contro Claudine Hamptaux**(<sup>1</sup>)

**(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Promozione — Scrutinio per merito comparativo»)**

(2001/C 28/11)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-207/99 P, Commissione delle Comunità europee (agenti: i signori C. Berardis-Kayser e F. Duvieusart-Clotuche, assistiti dall'avv. D. Waelbroeck) avente ad oggetto il

ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 25 marzo 1999, causa T-76/98, Hamptaux/Commissione (Racc. PI pag. I-A-59 e II-303) procedimento in cui l'altra parte è: Claudine Hamptaux, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentata dall'avv. L. Vogel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. C. Kremer, 6, rue Heinrich Heine, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 9 novembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 246 del 28.8.1999.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

9 novembre 2000

nella causa C-356/99: Commissione delle Comunità europee contro Hitesys SpA (<sup>1</sup>)

(«Clausola compromissoria — Inadempimento di un contratto — Recupero di somme anticipate — Procedimento in contumacia»)

(2001/C 28/12)

(Causa C-356/99)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-356/99, Commissione delle Comunità europee, (agente: E. de March, consigliere giuridico, assistito dall'avv. A. Dal Ferro) contro Hitesys SpA, con sede in Aprilia (Italia), avente ad oggetto un ricorso proposto dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 238 CE diretto al recupero di somme di danaro anticipate in relazione al contratto JOU2-CT93-0417, risolto dalla ricorrente per inadempimento da parte della convenuta dei suoi obblighi contrattuali, la Corte (Terza Sezione), composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, J.P. Puissechet e dalla signora F. Macken, giudici, avvocato generale: A. Saggio, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 9 novembre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La Hitesys SpA è condannata a rimborsare alla Commissione delle Comunità europee la somma di euro 132 500, maggiorata degli interessi di mora calcolati, conformemente all'art. 8, n. 4, secondo comma, delle condizioni generali di cui all'allegato II del contratto JOU2-CT93-0417, a decorrere dall'8 gennaio 1994 e sino ad integrale pagamento del debito.
- 2) La Hitesys SpA è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 6 del 8.1.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 novembre 2000

nella causa C-142/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal de première instance di Tournai): Floridienne SA, Berginvest SA contro Stato belga (<sup>1</sup>)

(«Sesta direttiva IVA — Detrazione dell'imposta pagata a monte — Impresa soggetto passivo unicamente per una parte delle sue operazioni — Detrazione prorata — Calcolo — Riscossione di dividendi di azioni e di interessi su prestiti da parte di una società holding nei confronti delle sue consociate — Interferenza nella gestione delle consociate»)

(2001/C 28/13)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-142/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (di venuto art. 234 CE), dal Tribunal de première instance di Tournai (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Floridienne SA, Berginvest SA e Stato belga, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 19 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Prima Sezione), composta dai signori M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici; avvocato generale: N. Fennelly; cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 novembre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 19 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che dal denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del prorata di detrazione si devono escludere:

- i dividendi distribuiti dalla sue consociate ad una holding che è soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto per altre attività e che fornisce a dette consociate servizi di gestione e,
- gli interessi versati da queste ultime alla holding in ragione dei prestiti che essa ha loro concesso, quando tali operazioni di prestiti non costituiscono, ai sensi dell'art. 4, n. 2, di tale direttiva, un'attività economica della detta holding.

(<sup>1</sup>) GU C 204 del 17.7.1999.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

16 novembre 2000

**nella causa C-214/98 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (<sup>1</sup>)**

**(«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione di determinate disposizioni della direttiva 93/118/CE»)**

(2001/C 28/14)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-214/98, Commissione delle Comunità europee (agente: signora M. Condor-Durante) contro Repubblica ellenica (agenti: signor I.K. Chalkias e signora N. Dafniou), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica

- avendo omesso di indicare tra le carni cui si applicano i contributi stabiliti dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 340, pag. 15), la categoria corrispondente ai solipedi/equidi;

- avendo fissato gli importi dei contributi da riscuotere per i controlli sanitari al momento della macellazione degli animali e dei contributi connessi alle operazioni di sezionamento delle carni fresche al 50 % degli importi forfettari comunitari, senza però giustificare questa riduzione conformemente a quanto prescritto al capitolo I dell'allegato alla direttiva 93/118, e
- avendo esonerato i volatili da cortile dal contributo di sezionamento delle carni fresche,

la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e della citata direttiva, e segnatamente del capitolo I, punti 1, 2, e 5, dell'allegato alla stessa, la Corte (Sesta Sezione) composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris, J.-P. Puissochet, R. Schintgen (relatore) e dalla signora F. Macken, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 16 novembre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La Repubblica ellenica,*

- avendo omesso di indicare tra le carni cui si applicano i contributi stabiliti dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, la categoria corrispondente ai solipedi/equidi, e
- non avendo preso in esplicita considerazione i volatili da cortile ai fini dell'applicazione del contributo di sezionamento delle carni fresche stabilito da detta direttiva,

è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, n. 1, primo e terzo comma, della direttiva 93/118 nonché del capitolo I, punti 1, primo trattino, lett. b) ed e), nonché 2, primo comma, lett. a), dell'allegato a tale direttiva.

2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*

3) *La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 258 del 15.8.1998.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

16 novembre 2000

nella causa C-248/98 P: NV Koninklijke KNP BT contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) — Ammenda — Motivazione — Competenza anche di merito»)

(2001/C 28/15)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-248/98 P, NV Koninklijke KNP BT, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. T.R. Ottervanger, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loeff, Claeys e Verbeke, 56-58, rue Charles Martel, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 14 maggio 1998, nella causa T-309/94, KNP BT/Commissione (Racc. pag. II-1007), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: signori R. Lyal e W. Wils), la Corte (Quinta Sezione) composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón, giudici; avvocato generale: J. Mischo; cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 16 novembre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-309/94, KNP BT/Commissione, è annullato.
- 2) L'importo dell'ammenda irrogata alla NV Koninklijke KNP BT dall'art. 3 della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/C/33.383 — Cartoncino), è fissato in 2 600 000 euro.
- 3) Il ricorso è respinto per il resto.
- 4) La NV Koninklijke KNP BT NV è condannata alle proprie spese nonché a due terzi di quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee relativamente al presente grado di giudizio.
- 5) La Commissione delle Comunità europee sopporterà un terzo delle proprie spese relative al presente grado di giudizio.

(<sup>1</sup>) GU C 299 del 26.9.1998.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

16 novembre 2000

nel procedimento C-279/98 P: Cascades SA contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (di venuto art. 81, n. 1, CE) — Imputabilità del comportamento illecito — Ammenda — Motivazione — Principio di non discriminazione»)

(2001/C 28/16)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-279/98 P, Cascades SA, con sede in Bagnolet (Francia), rappresentata dall'avv. J.-Y. Art, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 14 maggio 1998, nella causa T-308/94, Cascades/Commissione (Racc. pag. II-925), procedimento in cui l'altra parte è la Commissione delle Comunità europee, (agenti: i signori R. Lyal e E. Gippini Fournier), la Corte, (Quinta Sezione), composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann, e L. Sevón, giudici; avvocato generale: J. Mischo; cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 16 novembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-308/94, Cascades/Commissione, è annullata nella parte in cui imputa alla Cascades SA la responsabilità delle infrazioni commesse dalla Van Duffel NV e dalla Djupafors AB nel periodo intercorso tra la metà del 1986 e il febbraio 1989 compreso.
- 2) Per il resto il ricorso è respinto.
- 3) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado.
- 4) Le spese sono riservate.

(<sup>1</sup>) GU C 299 del 26.9.1998.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

16 novembre 2000

nella causa C-280/98 P: Moritz J. Weig GmbH & Co. KG  
contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) — Ammenda — Determinazione dell'importo — Motivazione — Circostanze attenuanti»)

(2001/C 28/17)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella  
«Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-280/98 P, Moritz J. Weig GmbH & Co. KG, con sede in Mayen (Germania), rappresentata dagli avv. ti T. Jestaedt, del foro di Bruxelles, e V. von Bomhard, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. P. Dupont, 8-10, rue Mathias Hardt, avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 14 maggio 1998, nella causa T-317/94, Weig/Commissione (Racc. pag. II-1235), e tendente all'annullamento di tale sentenza, procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: signor R. Lyal, assistito dall'avv. D. Schroeder), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, il 16 novembre 2000 ha pronunciato una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il punto 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-317/94, Weig/Commissione, è annullato.
- 2) L'importo dell'ammenda irrogata alla Moritz J. Weig GmbH & Co. KG dall'art. 3 della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 — Cartoncino), è fissato in 1 900 000 EUR.
- 3) Il ricorso è respinto per il resto.
- 4) La Moritz J. Weig GmbH & Co. KG è condannata alle proprie spese nonché a due terzi di quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee relativamente al presente grado di giudizio.
- 5) La Commissione delle Comunità europee supporterà un terzo delle proprie spese relative al presente grado di giudizio.

(<sup>1</sup>) GU C 299 del 26.9.1998.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Genova, con ordinanza 16 ottobre 2000, nella causa Radiosistemi S.r.l. contro Prefetto di Genova**

(Causa C-388/00)

(2001/C 28/18)

Con ordinanza 16 ottobre 2000, pervenuta nella Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 23 ottobre 2000, nella causa Radiosistemi S.r.l. contro Prefetto di Genova, il Giudice di Pace di Genova ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità Europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'Ordinamento comunitario, anche nei suoi principi fondamentali non scritti, sia compatibile con norme e/o prassi amministrative nazionali che, demandando le procedure di valutazione di conformità al fine dell'immissione nel mercato e di messa in servizio delle apparecchiature radio alla mera discrezionalità amministrativa, vietino agli operatori economici, in difetto dell'omologa nazionale, di importare, commercializzare, detenere per la vendita apparecchi radio, senza la possibilità di provare in modo equipollente e meno oneroso la conformità di detti apparecchi ai requisiti riguardanti l'appropriato impiego delle radiofrequenze consentite dall'Ordinamento nazionale.
- 2) Se la Direttiva 1999/5/CE<sup>(1)</sup> del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9/3/00 attribuisca ai singoli diritti che possono essere invocati dinanzi ai giudici nazionali, ancorché la direttiva stessa, dopo la scadenza del termine per la sua attuazione, non sia stata formalmente recepita all'interno dell'Ordinamento nazionale; ed in caso di risposta positiva al quesito proposto, se l'art. 7.2 della direttiva citata sia compatibile con il mantenimento di norme e/o prassi dell'Ordinamento nazionale che, successivamente all'8/4/2000, vietino la commercializzazione e/o la messa in servizio di apparecchiature radio in difetto di apposizione di un contrassegno di omologa nazionale, qualora sia accertato, o facilmente verificabile, l'uso efficace ed appropriato dello spettro delle radiofrequenze consentite dall'Ordinamento nazionale.
- 3) Quale sia la nozione di «misura» nell'interpretazione dell'art. 1 della decisione n. 3052/95/CE<sup>(2)</sup> del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/1995 e se in tale nozione possa rientrare il mantenimento di un sequestro amministrativo di un certo modello o di un certo tipo di prodotto commercializzato legalmente in altro Stato membro, dopo che sia stata accertata dalle Autorità nazionali deputate ai controlli di natura tecnica, la conformità del prodotto con la normativa nazionale e comunitaria, con ciò essendosi esaurita la finalità probatoria del sequestro.

- 4) Se l'Ordinamento comunitario, anche in relazione ai principi di non discriminazione e di proporzionalità, sia compatibile con un regime sanzionatorio come quello previsto dall'art. 399 del Codice Postale Italiano (D.P.R. n. 156/1973).

(<sup>1</sup>) GUL 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(<sup>2</sup>) GUL 321 del 30.12.1995, pag. 1.

**Ricorso del 26 ottobre 2000 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-396/00)**

(2001/C 28/19)

Il 26 ottobre 2000, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gregorio Valero Jordana, membro del suo servizio giuridico, e dal sig. Roberto Amorosi, magistrato di Tribunale messo a disposizione dello stesso servizio giuridico, in qualità di agenti, elettivamente domiciliati presso il sig. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana non provvedendo affinché, prima del 31 dicembre 1998, gli scarichi delle acque reflue urbane della città di Milano, situati all'interno di un bacino drenante nelle aree «delta del Po» e «costiere dell'Adriatico-nord occidentale», definite dal decreto legislativo della Repubblica italiana 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE (<sup>1</sup>) concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE (<sup>2</sup>) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) come sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, fossero sottoposti ad un trattamento più spinto rispetto a quello secondario o equivalente previsto dall'articolo 4 della direttiva predetta, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva su menzionata, come richiamato dal paragrafo 5 dell'articolo medesimo.
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

La Commissione rileva che anche qualora fossero esistiti, nella zona considerata, impianti di trattamento delle acque reflue, entro il 31 dicembre 1998, l'Italia avrebbe dovuto individuare gli scarichi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 5(5) della direttiva adeguando, se necessario, i relativi impianti. L'Italia non può giustificare il suo ritardo nell'ottemperare agli obblighi derivanti dalla direttiva, sostenendo che gli elementi in base ai quali la situazione di fatto doveva essere qualificata, ai fini dell'applicabilità degli obblighi di cui agli articoli 5(2) e 5(5), non sono stati ancora esaminati e valutati, essendo stato detto incumbente affidato ad organismi locali (le Regioni). Come più volte affermato dalla Corte di Giustizia, gli Stati membri non possono invocare la normativa interna per giustificare un inadempimento ad un obbligo imposto da una direttiva comunitaria.

Per quanto riguarda l'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva, è di tutta evidenza che essa non può applicarsi prima che si siano verificate le circostanze di fatto che ne costituiscono il presupposto: percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in una determinata area sensibile, pari ad una certa entità, il che allo stato attuale non può essere provato in alcun modo proprio perché non esiste nessun impianto di trattamento.

Le Autorità italiane, dichiarando lo stato di emergenza, hanno dimostrato di voler seriamente risolvere la situazione anche se preoccupa il fatto che, mentre con le lettere del 9 luglio e del 27 ottobre 1999, di risposta alla lettera di costituzione in mora, esse avevano indicato le date previste di ultimazione delle opere, con l'ultima lettera del 6 aprile 2000 non forniscono nessuna indicazione al riguardo. In ogni modo, per quel che concerne il presente ricorso, quanto precede non modifica la situazione di violazione del diritto comunitario in cui versa l'Italia.

(<sup>1</sup>) GUL 135 del 30.5.1991, pag. 40.

(<sup>2</sup>) GUL 375 del 31.12.1991, pag. 1.

**Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 ottobre 2000**

**(Causa C-398/00)**

(2001/C 28/20)

Il 30 ottobre 2000 il Regno di Spagna, rappresentato dal signor Santiago Ortiz Vaamonde, Abogado del Estado, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata di Spagna, 4-6 boulevard E. Servais, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare la nullità della decisione della Commissione 22 agosto 2000 rispetto a tutte le misure oggetto della medesima ad eccezione dell'avallo concesso nel giugno 1998;
- condannare l'istituzione convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

- Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione con cui viene avviato il procedimento di indagine formale di cui all'art. 88, n. 2, CE rispetto al conferimento di capitale ed agli aiuti regionali a favore dell'impresa Santana Motor, SA, considerando che trattasi di nuovi aiuti e sospendendone l'esecuzione. Le autorità spagnole sono del parere che le misure oggetto della decisione impugnata sono aiuti esistenti. Gli aiuti, debitamente notificati il 30 luglio ed il 17 novembre 1999 (rispettivamente per il conferimento di capitale e per gli aiuti regionali), divennero esistenti in i forza dell'art. 4, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 659/99<sup>(1)</sup>. Con lettera 28 luglio 2000 inviata per fax lo stesso giorno, le autorità spagnole comunicavano alla Commissione che la Giunta (esecutivo) dell'Andalusia stava per eseguire le misure notificate alla Commissione stessa. La circostanza che tale comunicazione fosse registrata dai servizi della Commissione il 31 luglio, tre giorni dopo, non può cambiare la data di ricevimento del fax che è quella dell'invio.

La decisione impugnata recante la data 22 agosto è stata notificata il 23 agosto 2000 allorché erano già trascorsi i 15 giorni lavorativi su cui si basava la Commissione.

Parimenti, non possono affatto considerarsi quale notifica della decisione di avviare il procedimento di indagine formale conformemente all'art. 4 del regolamento n. 659/99 un fax del 17 ed una lettera del che precedono la data della decisione impugnata, comunicando che la Commissione aveva «adottato» tale decisione.

- (In via subordinata) Assenza di motivi alla base della decisione

La decisione impugnata è stata adottata dalla Commissione solo per evitare che venisse superato il termine che trasforma gli aiuti in esistenti, mentre non riflette un reale convincimento circa l'incompatibilità delle misure col Trattato, né una necessità di maggiore informazione rispetto a quella ottenuta.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. 93 de Trattato (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 7 novembre 2000**

**(Causa C-404/00)**

(2001/C 28/21)

Il 7 novembre 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Klaus-Dieter Borchardt e Stefan Rating, membri del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ufficio del signor Carlos Gómez de la Cruz, Centro Wagner C 254, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 249, quarto comma, CE degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 26 ottobre 1999<sup>(1)</sup> non avendo esso adottato nel termine impartito le misure necessarie per dare attuazione a tale decisione, la quale ha dichiarato che taluni aiuti concessi al gruppo dei cantieri navali pubblici di Spagna sono illegittimi e sono altresì incompatibili con il mercato comune;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Ai sensi dell'art. 249 CE, la decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/131/CE, è obbligatoria in tutti i suoi elementi per il Regno di Spagna, destinatario della stessa, per effetto della sua notifica al detto Stato membro, effettuata in data 2 dicembre 1999. Sebbene l'art. 243 CE preveda la possibilità che la Corte conceda la sospensione dell'atto quando le circostanze lo esigono, il Regno di Spagna — che ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione a norma dell'art. 230 CE (causa C-36/00) — non ha sinora formulato alcuna domanda in tal senso. Pertanto, la detta decisione continua ad essere obbligatoria in tutti i suoi elementi per il Regno di Spagna. Il governo spagnolo non ha dato attuazione alla decisione, e non può ritenersi che la mancata attuazione sia giustificata da un «impossibilità assoluta di esecuzione».

<sup>(1)</sup> Decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/131/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dalla Spagna a favore dei cantieri navali pubblici (GU L 37 del 12.2.2000, pag. 22).

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica dell'Austria, proposto l'8 novembre 2000****(Causa C-407/00)**

(2001/C 28/22)

L'8 novembre 2000, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dr. Götz zur Hausen, consigliere giuridico presso la Commissione delle Comunità europee, in qualità d'agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, C254, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutte le disposizioni necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996<sup>(1)</sup>, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e in particolare all'art. 11 e 12 della stessa, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE;
- 2) condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Dal carattere vincolante della direttiva ai sensi dell'art. 249, terzo comma CE e dall'art. 10, primo comma CE si evince che gli Stati membri, ai quali si rivolge la direttiva, hanno l'obbligo di attuare le suddette finalità in essa previste nel termine stabilito. Tale termine è scaduto il 3 febbraio 1999, senza che l'Austria, fino a quel momento, avesse adottato tutte le misure necessarie per i Land per l'attuazione dell'art. 11 e 12 della direttiva.

<sup>(1)</sup> GU 1997, nr. L 10, pag. 13.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato l'8 novembre 2000****(Causa C-408/00)**

(2001/C 28/23)

L'8 novembre 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Götz zur Hausen, consigliere giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ufficio del signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione europea, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE<sup>(1)</sup>, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, non avendo il detto Stato membro ancora emanato tutte le norme giuridiche e i provvedimenti amministrativi necessari per dare attuazione alla detta direttiva o avendo comunque omesso di comunicare integralmente tali necessarie misure alla Commissione;
- 2) condannare la Repubblica federale di Germania a sopportare le spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi del ricorso ed i principali argomenti sono conformi a quelli della causa C-407/00<sup>(2)</sup>; il termine di trasposizione è scaduto dal 14 marzo 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

<sup>(2)</sup> Vedi pag. 13 nella presente Gazzetta ufficiale.

**Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 novembre 2000****(Causa C-409/00)**

(2001/C 28/24)

Il 10 novembre 2000 il Regno di Spagna, rappresentato dalla signora Mónica López-Monis Gallego, abogado del estado, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ambasciata di Spagna in Lussemburgo, 4-6, boulevard E. Servais, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione della Commissione 26 luglio 2000<sup>(1)</sup>;
- condannare alle spese l'istituzione convenuta.

#### *Motivi e principali argomenti*

- Indeterminatezza della decisione impugnata: la delimitazione dei benefici previsti rispettivamente dagli artt. 1 (aiuti compatibili) e 2 (aiuti incompatibili con il mercato comune e dei quali, pertanto, va chiesta la restituzione) risulta impossibile. Infatti, il complesso di imprese contemplato dall'art. 1, in particolare quelle che soddisfano il requisito di «operare unicamente su scala locale o regionale», non esiste dal punto di vista concettuale nell'ordinamento giuridico nazionale.
- Mancanza di selettività: i provvedimenti previsti dall'accordo di collaborazione non favoriscono determinate imprese o determinate produzioni, posto che le sovvenzioni dallo stesso contemplate non sono dirette ad un complesso definito di destinatari, bensì ad una pluralità di possibili beneficiari. Il fatto di esigere che i beneficiari siano persone fisiche ovvero piccole e medie imprese costituisce una condizione oggettiva orizzontale, una necessità che vi siano situazioni oggettivamente simili.
- Mancanza di discriminazione: le regole di applicazione dell'accordo non richiedono che il veicolo da ritirare dalla circolazione sia di proprietà del beneficiario della sovvenzione, potendo trattarsi di un veicolo appartenente ad un terzo con il quale il detto beneficiario concluda un accordo in merito. Pertanto, non vi è una distorsione della concorrenza in danno dei trasportatori non stabiliti in Spagna.
- Mancanza di alterazione delle condizioni della concorrenza: l'incidenza a livello comunitario della disciplina di aiuti prevista dall'accordo sulla concorrenza nel settore dei trasporti è assolutamente insignificante, e non risultano soddisfatte le condizioni richieste dall'art. 87, n. 1, CE.
- Violazione dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE: a giudizio del Regno di Spagna, ragioni ambientali e di garanzia della sicurezza del traffico giustificano l'applicazione dell'art. 87, n. 3, lett. c), nel presente caso, posto che le ripercussioni positive delle misure proposte in questi due settori sono evidenti, senza che si determini un incremento di capacità. Le misure previste dall'accordo non possono qualificarsi come aiuti alla gestione od

al funzionamento, bensì come aiuti agli investimenti connessi al rinnovamento del parco dei veicoli industriali. La Commissione non osserva un criterio uniforme nel caso specifico, in quanto essa nel punto 35 della decisione impugnata qualifica gli aiuti come aiuti agli investimenti e, tuttavia, al punto 38 li qualifica come aiuti al funzionamento.

<sup>(1)</sup> relativa alla disciplina degli aiuti applicata dalla Spagna ai fini dell'acquisto di veicoli industriali mediante l'Accordo di collaborazione del 26 febbraio 1997 tra il Ministerio de Industria y Energia e l'Instituto de Crédito Oficial.

### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 9 novembre 2000**

**(Causa C-410/00)**

(2001/C 28/25)

Il 9 novembre 2000 la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Svezia. La ricorrente è rappresentata dalle signore Marie Wolfcarius e Christina Tufvesson, consiglieri giuridici presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del detto servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, Lussemburgo.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare la direttiva CE del Consiglio 23 luglio 1996, n. 48, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità<sup>(1)</sup>, il Regno di Svezia ha mancato agli obblighi a esso incombenti in virtù di tale direttiva;
2. condannare il Regno di Svezia alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

I motivi e gli argomenti su cui si fonda il ricorso sono uguali a quelli del ricorso C-407/00<sup>(2)</sup>; il termine entro cui conformarsi alla direttiva è scaduto l'8 aprile 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 16.10.1996, pag. 18.

<sup>(2)</sup> Vedi pag. 13 nella presente Gazzetta ufficiale.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamt, con ordinanza 29 settembre 2000, nell'ambito del procedimento di riesame Felix Swoboda GmbH contro Österreichische Nationalbank**

**(Causa C-411/00)**

(2001/C 28/26)

Con ordinanza 29 settembre 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 novembre 2000, nell'ambito del procedimento di riesame Felix Swoboda GmbH contro Österreichische Nationalbank, il Bundesvergabeamt ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- Se nel sistema della direttiva 92/50/CEE<sup>(1)</sup> — e, in particolare, alla luce delle categorie di servizi elencate negli allegati I A e I B di tale direttiva — una prestazione di servizi, la quale sia destinata ad uno scopo unitario e, tuttavia, possa di per sé venir suddivisa in singole prestazioni parziali, debba essere qualificata come prestazione unitaria, costituita da una prestazione principale e da prestazioni accessorie, ed essere inquadrata, in base al suo oggetto principale, nelle previsioni dei detti allegati I A e I B, o se si debba piuttosto valutare separatamente le singole prestazioni parziali e verificare se ad ognuna vada applicata — nel caso di prestazione di servizi prioritaria — l'intera direttiva 92/50/CEE oppure — nel caso di prestazione di servizi non prioritaria — soltanto una parte delle disposizioni di tale direttiva.
- Fino a che punto sia lecito, nel sistema della direttiva 92/50/CEE, scomporre in singole prestazioni una prestazione di servizi la cui denominazione evochi uno specifico complesso di prestazioni (ad es. servizi di trasporto), senza con ciò violare norme in materia di assegnazione di appalti di servizi e/o pregiudicare l'effetto utile della direttiva sugli appalti di servizi.
- Se (con riferimento all'art. 10 della direttiva 92/50/CEE) le prestazioni menzionate infra nella esposizione dei fatti debbano essere classificate come prestazioni di servizi rientranti nell'allegato I A della direttiva 92/50/CEE (categoria 2, servizi di trasporto terrestre) e, pertanto, gli appalti aventi per oggetto tali prestazioni debbano essere assegnati in base alle norme dei titoli III-VI di tale direttiva; o se piuttosto le dette prestazioni debbano essere classificate come prestazioni di servizi rientranti nell'allegato I B della direttiva 92/50/CEE (segnatamente categoria 20, servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti, e categoria 27, altri servizi) e, pertanto, gli appalti aventi per oggetto tali prestazioni debbano essere assegnati in conformità agli artt. 14 e 16 della direttiva; inoltre, con quale codice numerico della CPC [classificazione centrale dei prodotti] debbano essere classificate le dette prestazioni di servizi.
- Se per un'amministrazione aggiudicatrice sussista l'obbligo di scorporare e di appaltare separatamente le prestazioni parziali non prioritarie al fine di preservare il carattere prioritario di una determinata prestazione di servizi, nel caso in cui la valutazione relativa alle singole prestazioni parziali porti a concludere che la detta prestazione parziale prioritaria, rientrante nell'allegato I A della

direttiva 92/50/CEE e di per sé pienamente sottoposta alle disposizioni della direttiva medesima, in via eccezionale non soggiace interamente alle disposizioni della direttiva 92/50/CEE in forza del principio di prevalenza di cui all'art. 10 di tale direttiva.

<sup>(1)</sup> GU 1992, L 209, pag. 1.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica del Portogallo, proposto il 10 novembre 2000**

**(Causa C-412/00)**

(2001/C 28/27)

Il 10 novembre 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ufficio del signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica del Portogallo. La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica del Portogallo, non avendo emanato, entro il termine all'uopo prescritto, tutti i provvedimenti necessari al fine di dare integrale attuazione alle direttive:
  - a) della Commissione 16 luglio 1998, 98/54/CE<sup>(1)</sup>, recante modifica delle direttive 71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE e che abroga la direttiva 75/84/CEE;
  - b) della Commissione 10 settembre 1998, 98/68/CE<sup>(2)</sup>, che stabilisce il modello di documento di cui all'art. 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE del Consiglio nonché talune modalità relative ai controlli, all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali provenienti da paesi terzi;
  - c) della Commissione 27 ottobre 1998, 98/82/CE<sup>(3)</sup>, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato.

- condannare la Repubblica portoghese alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa C-407/00<sup>(4)</sup>; i termini di trasposizione delle direttive sono scaduti, rispettivamente, il 13 febbraio 1999, il 31 marzo 1999 e il 30 aprile 1999.

<sup>(1)</sup> GU 1998, L 208, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU 1998, L 261, pag. 32.

<sup>(3)</sup> GU 1998, L 290, pag. 25.

<sup>(4)</sup> Vedi pag. 13 nella presente Gazzetta ufficiale.

**Ricorso presentato il 9 novembre 2000 contro il Regno dei Paesi Bassi dalla Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-413/00)**

(2001/C 28/28)

Il 9 novembre 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori B. Mongin e H.M.H. Speyart, membri del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1998, 98/41/CE<sup>(1)</sup>, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, o, in ogni caso, non avendo comunicato tali provvedimenti alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.
2. condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli della causa C-407/00<sup>(2)</sup>; il termine per la trasposizione è spirato il 1° gennaio 1999.

<sup>(1)</sup> GU 1998, L 188, pag. 35.

<sup>(2)</sup> Vedi pag. 13 nella presente Gazzetta ufficiale.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica del Portogallo, proposto il 10 novembre 2000**

**(Causa C-414/00)**

(2001/C 28/29)

Il 10 novembre 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ufficio del signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica del Portogallo

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica del Portogallo, non avendo adottato, entro il termine all'uopo prescritto, tutti i provvedimenti necessari al fine di dare integrale attuazione alla direttiva del Consiglio 18 dicembre 1997, 97/78/CE<sup>(1)</sup> che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese del giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa C-407/00<sup>(2)</sup>; il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 1° giugno 1999.

<sup>(1)</sup> GU 1998 L 24, pag. 9.

<sup>(2)</sup> Vedi pag. 13 nella presente Gazzetta ufficiale.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata con ordinanza dell'Unabhängiger Verwaltungssenat di Salisburgo (Austria) 9 novembre 2000 nel procedimento di appello tra le parti: Dr. Herbert Pflanzl, il sindaco di Salisburgo, il delegato alle transazioni immobiliari del Land di Salisburgo e la Grundverkehrslandeskommission del Land di Salisburgo**

**(Causa C-415/00)**

(2001/C 28/30)

Nel procedimento di appello tra le parti: Dr. Herbert Pflanzl, il sindaco di Salisburgo, il delegato alle transazioni immobiliari del Land di Salisburgo e la Grundverkehrslandeskommission del Land di Salisburgo, l'Unabhängiger Verwaltungssenat di Salisburgo (Austria), con ordinanza 9 novembre 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 13 novembre 2000, sottopone alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione pregiudiziale seguente:

Se le disposizioni degli artt. 56 e ss. del Trattato CE vadano interpretate nel senso che ostano all'applicazione degli artt. 13, 36 e 43 del Salzburger Grundverkehrsgesetz 1997 nella versione di cui al LGBL. n. 11/1999, a norma dei quali chi intende acquistare un'area edificabile nel Land di Salisburgo deve sottoporre l'acquisto ad una procedura di autorizzazione, e che, pertanto, nella presente fattispecie l'acquirente è stato leso in una libertà fondamentale garantita da norme giuridiche dell'Unione europea.

4. se il cit. art. 14, quarto comma, della legge 4.07.1967 n. 580 (come sostituito dall'art. 44, quarto comma, della legge 22.02.1994 n. 146), debba essere disatteso dal giudice italiano;
5. se debba pertanto consentirsi la libera circolazione del pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non (legalmente fabbricato ed importato dalla Francia), senza alcuna limitazione, come quella del «previo confezionamento» prescritta dal cit. art. 14, quarto comma, della legge 4.07.1967 n. 580 (come sostituito dall'art. 44, quarto comma, della legge 22.02.1994 n. 146).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Padova — con ordinanza 16 ottobre 2000, nella causa Tommaso Morellato contro Comune di Padova**

(Causa C-416/00)

(2001/C 28/31)

Con ordinanza 16 ottobre 2000, pervenuta nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 13 novembre 2000, nella causa Tommaso Morellato contro Comune di Padova, il Tribunale civile di Padova ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. se gli artt. 30 e 36 del Trattato CE vadano interpretati in modo da ritenere con essi incompatibile il cit. art. 14, quarto comma, della legge 4.07.1967 n. 580 (come sostituito dall'art. 44, quarto comma, della legge 22.02.1994 n. 146), come interpretato dal Sindaco del Comune di Padova nell'ordinanza-ingiunzione impugnata, nella parte in cui vieta la vendita di pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non (legalmente fabbricato ed importato dalla Francia), se non previo confezionamento da parte del rivenditore;
2. se il cit. art. 14, quarto comma, della legge 4.07.1967 n. 580 (come sostituito dall'art. 44, quarto comma, della legge 22.02.1994 n. 146) e la conseguente interpretazione adottata dal Sindaco del Comune di Padova debbano considerarsi restrizione quantitativa o misura ad effetto equivalente ai sensi del citato art. 30 del Trattato CE;
3. in caso affermativo, se lo Stato italiano possa avvalersi della deroga prevista dall'art. 36 del Trattato ai fini della tutela della salute e della vita delle persone;

**Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata con ordinanza dell'Unabhängiger Verwaltungssenat di Salisburgo (Austria) 31 ottobre 2000 nel procedimento di appello tra le parti: Dr. Werner Salentinig, il sindaco di Salisburgo e il delegato alle transazioni immobiliari del Land di Salisburgo**

(Causa C-420/00)

(2001/C 28/32)

Nel procedimento di appello tra le parti: Dr. Werner Salentinig, il sindaco di Salisburgo e il delegato alle transazioni immobiliari del Land di Salisburgo, l'Unabhängiger Verwaltungssenat di Salisburgo (Austria), con ordinanza 31 ottobre 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 novembre 2000, sottopone alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione pregiudiziale seguente:

Se le disposizioni degli artt. 56 e ss. del Trattato CE vadano interpretate nel senso che ostano all'applicazione degli artt. 12, 36 e 43 del Salzburger Grundverkehrsgesetz 1997 nella versione di cui al LGBL. n. 11/1999, a norma dei quali chi intende acquistare un'area edificabile nel Land di Salisburgo deve sottoporre l'acquisto ad una procedura di denuncia o di autorizzazione, e che, pertanto, nella presente fattispecie l'acquirente è stato leso in una libertà fondamentale garantita da norme giuridiche dell'Unione europea.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten con ordinanza 8 novembre 2000, nella causa Bürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt contro Renate Sterbenz**

(Causa C-421/00)

(2001/C 28/33)

Con ordinanza 8 novembre 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 novembre 2000, nella causa Bürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt contro Renate Sterbenz, l'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 28 (ex art. 30) del Trattato CE, nella versione del Trattato di Amsterdam, e gli artt. art. 2, n. 1, lett. b), e 15, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33), nella versione attualmente in vigore, debbano essere interpretati nel senso che sono in contrasto con una normativa nazionale che, salvo speciale autorizzazione, vieti qualsiasi indicazione attinente la salute sull'etichettatura e sulla presentazione di generi alimentari, di consumo o additivi destinati alla grande consumazione [paragrafo 9, n. 1, lett. da a) a c), e n. 3, della Lebensmittelgesetz 1975, BGBl n. 1975/86 nella versione attualmente in vigore].»

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London Tribunal Centre, con ordinanza 19 ottobre 2000, nella causa Capespan International Plc contro Commissioners of Customs and Excise**

(Causa C-422/00)

(2001/C 28/34)

Con ordinanza 19 ottobre 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 novembre 2000, nella causa Capespan International Plc contro Commissioners of Customs and Excise, il VAT and Duties Tribunal, London Tribunal Centre, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di pronuncia pregiudiziale sulle seguenti questioni:

- i) Se per prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CE) della Commissione n. 3223/94<sup>(1)</sup> (in prosieguo: il «regolamento 3223/94» quale sostituito dal regolamento (CE) della Commissione n. 1890/96<sup>(2)</sup> ed entrati nella Comunità europea a partire dal 18 marzo 1997 ma prima del 18 luglio 1998, data in cui il regolamento (CE) della Commissione n. 1498/98<sup>(3)</sup> (in prosieguo: il «regolamento 1498/98») che modifica l'art. 5 del regolamento 3223/94 è espressamente entrato in vigore, il valore in dogana dei prodotti stessi debba essere determinato in conformità
  - a) delle norme di cui al titolo II, capitolo 3 (in particolare artt. 28-36) del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92<sup>(4)</sup> (in prosieguo: il «codice») e delle norme di cui al titolo V (in particolare artt. 141-181 bis) del regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93<sup>(5)</sup> (in prosieguo: il «regolamento di applicazione»); o
  - b) dell'art. 5 del regolamento 3223/94.
- ii) Ove il valore in dogana non debba essere determinato in conformità delle norme sopra indicate in alternativa, quale sia la corretta base per la determinazione del valore in dogana di tali prodotti.
- iii) Se il regolamento 1498/98, che modifica a decorrere dal 18 luglio 1998 l'art. 5 del regolamento 3223/94 recante modalità di applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GU L 198 del 15.7.98, pag. 4), sia valido.
- iv) Ove il regolamento n. 1498/98 non sia valido, come debba essere determinato il valore in dogana di prodotti del tipo indicato nella questione sub(i) entrati nella Comunità europea a partire dal 18 luglio 1998.
- v) Indipendentemente dal fatto che il regolamento 1498/98 sia valido o no, se il regolamento 3223/94 impedisca di dare un'indicazione provvisoria del valore in dogana conformemente all'art. 254 del regolamento di applicazione.

<sup>(1)</sup> Del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66).

<sup>(2)</sup> GU L 249 del 1.10.1996, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1).

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 16 novembre 2000**

(Causa C-423/00)

(2001/C 28/35)

Il 16 novembre 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Götz zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso contro il Regno del Belgio.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, omettendo di adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 6 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose<sup>(1)</sup> e, in ogni caso, non comunicando tali disposizioni alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi su di esso incombenti in forza della suddetta direttiva;
2. condannare il Regno del Belgio alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e principali argomenti dedotti sono simili a quelli esposti nella causa C-407/00<sup>(2)</sup>; il termine impartito per la trasposizione è scaduto il 3 febbraio 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

<sup>(2)</sup> Vedi pag. 13 nella presente Gazzetta ufficiale.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta Unabhängiger Verwaltungssenat Wien con ordinanza 15 novembre 2000, nella causa Paul Dieter Haug contro Magistrat der Stadt Wien**

(Causa C-426/00)

(2001/C 28/36)

Con ordinanza 15 novembre 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 novembre 2000, nella causa Paul Dieter Haug contro Magistrat der Stadt Wien, l'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Questione 1

Se il § 9 della LMG costituisca una conseguente trasposizione dell'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 18.12.1978, n. 79/112/CEE<sup>(1)</sup> «la direttiva sull'etichettatura».

Questione 2

Se l'art. 2, n. 1, lett. b) della direttiva del Consiglio 18.12.1978, n. 79/112/CEE contenga una normativa completa in materia di etichettatura non consentita, ovvero la detta disposizione contenga una norma di portata minima suscettibile di ampliamento mediante disposizioni nazionali.

Questione 3

Se l'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 18.12.1978, n. 78/112/CEE sull'etichettatura debba essere inteso nel senso che limiti all'etichettatura (quali quelli contenuti anche nel § 9, n. 1, della LMG, per quanto riguarda le indicazioni attinenti alla salute) siano consentiti solo se un divieto appare indispensabile per scongiurare frodi ai consumatori.

Questione 4

Se il § 9, n. 1, della LMG possa essere interpretato in modo conforme alla direttiva e i limiti alle possibilità di etichettatura ivi contenuti debbano pertanto essere considerati conformi all'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 18.12.1978, n. 79/112/CEE. Ciò in tanto è possibile, in quanto un intento frodolento non venga favorito dal disposto dell'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva sull'etichettatura nel suo complesso, ma quest'ultimo costituisca una seconda condizione di inammissibilità di etichettatura.

<sup>(1)</sup> GU 1979 L 33, pag. 1.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, proposto il 20 novembre 2000**

(Causa C-427/00)

(2001/C 28/37)

Il 20 novembre 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Richard Wainwright, consigliere giuridico principale, in qualità d'agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie affinché le acque di balneazione del Regno Unito fossero conformi ai valori limite fissati ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 76/160/CEE<sup>(1)</sup>, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.
- condannare il Regno Unito alle spese del procedimento.

#### *Motivi e principali argomenti*

L'art. 4 della direttiva 76/160/CEE dispone che gli Stati membri dovessero adottare le misure necessarie affinché, entro un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della direttiva, la qualità delle acque di balneazione fosse resa conforme ai valori limite indicati nell'allegato.

La Commissione rileva che, malgrado gli sforzi compiuti per migliorare l'adempimento, il Regno Unito continua a non soddisfare i requisiti posti dalla direttiva. La Commissione deve pertanto concludere che il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1).

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Genova, con ordinanza 11 novembre 2000, nella causa Radiosistemi Srl contro Prefetto di Genova**

**(Causa C-429/00)**

(2001/C 28/38)

Con ordinanza 11 novembre 2000, pervenuta nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 20 novembre 2000, nella causa Radiosistemi Srl contro Prefetto di Genova, il Giudice di Pace di Genova ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee questioni pregiudiziali identiche a quelle sottoposte nella causa C-388/00<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Vedi pag. 10 nella presente Gazzetta ufficiale.

#### **Ricorso della ditta Anton Dürbeck GmbH contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) pronunciata il 19 settembre 2000 nella causa T-252/97, Anton Dürbeck GmbH contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla Repubblica francese, presentato il 21 novembre 2000**

**(Causa C-430/00 P)**

(2001/C 28/39)

Il 21 novembre 2000 la ditta Anton Dürbeck GmbH, con l'avv. dr. Gert Meier, Berrenrather Strasse 313, D-50937 Köln, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) pronunciata il 19 settembre 2000 nella causa T-252/97, Anton Dürbeck GmbH contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla Repubblica francese.

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

1. annullare la sentenza impugnata;
2. annullare l'impugnata decisione della Commissione 10 luglio 1997 relativa ad un caso di rigore eccessivo;
3. condannare la convenuta alle spese di causa.

#### *Motivi e principali argomenti*

- Erroneamente il Tribunale non ha accolto la tesi della ricorrente relativa alla violazione del principio della parità di trattamento. La convenuta si era difesa invocando l'«interesse alla parità di trattamento di tutti gli operatori economici», e ciò aveva fatto per la prima volta nel suo controricorso. L'attrice non ha potuto prendere posizione su tale punto al fine di contrastare tale eccezione difensiva.
- Il Tribunale è giunto alla conclusione che la Commissione ha fissato correttamente l'entità del risarcimento all'attrice in seguito ad una erronea valutazione del contratto tra l'attore e la Consultban.
- Il Tribunale ha erroneamente condiviso la decisione della Commissione di negare valore di riferimento ai certificati di importazione concessi come risarcimento del danno per i casi di eccessivo rigore. La Commissione non poteva in alcun modo seguire la soluzione del risarcimento mediante attribuzione di certificati per casi di eccessivo rigore, nel caso in cui tale scelta l'avesse costretta ad escludere il valore di tali certificati come criterio di riferimento per il futuro. Tuttavia, una volta imboccata tale strada, essa non poteva far venir meno il valore di riferimento di tali certificati in forza del disposto vincolante dell'art. 19 del regolamento n. 404/93, neppure nel caso in cui ciò — a seconda delle successive modifiche della regolamentazione del mercato delle banane — avesse potuto portare ad un risarcimento eccessivo del danno sofferto dall'attrice.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica del Portogallo, proposto il 22 novembre 2000****(Causa C-431/00)**

(2001/C 28/40)

Il 22 novembre 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor António Caeiros, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ufficio del signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica del Portogallo.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo posto in essere, entro il termine fissato, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE<sup>(1)</sup>, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la Repubblica del Portogallo è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 10, primo comma, e 249, terzo comma, del Trattato CE, nonché dell'art. 24, n. 1 della direttiva 96/82/CE;
- dichiarare, in subordine, che, non avendo informato immediatamente la Commissione in merito a tali provvedimenti, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle menzionate disposizioni;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa C-407/00<sup>(2)</sup>; il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 3 febbraio 1999.

<sup>(1)</sup> GU 1997 L 10, pag. 13.

<sup>(2)</sup> Vedi pag. 13 nella Gazzetta ufficiale.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — con ordinanza 6 ottobre 2000, nella causa Europetrol SpA contro Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano (A.L.E.R.) e nei confronti di Orion SCRL****(Causa C-432/00)**

(2001/C 28/41)

Con ordinanza 6 ottobre 2000, pervenuta nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 22 novembre 2000, nella causa Europetrol SpA contro Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano (A.L.E.R.) e nei confronti di Orion SCRL, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«se l'art. 31, con particolare riguardo al comma 1, lettera c, della Direttiva europea n. 92/50 del Consiglio<sup>(1)</sup>, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, sia interpretabile nel senso che le competenti giurisdizioni nazionali siano obbligate a tutelare i cittadini dell'Unione lesi da atti adottati in violazione del diritto comunitario, ricorrendo in particolare all'istituto della disapplicazione previsto dall'art. 5 della legge nazionale 20.3.1865, n. 2248 anche nei confronti delle clausole del bando di gara contrastanti con il diritto comunitario, ma non impugnate entro i brevi termini di decadenza previsti dal diritto processuale nazionale per applicare ex officio il diritto comunitario, ogni volta che possa essere riscontrato che, da una parte, l'applicazione di quest'ultimo sia stata gravemente impedita o comunque difficoltà e, dall'altra, ricorra un interesse pubblico di matrice comunitaria o nazionale che tale applicazione giustifichi» e «se alla stessa conclusione conduca l'art. 6, 2° comma del Trattato che, nel codificare il rispetto da parte dell'Unione dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ha fatto proprio il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale stabilito dagli artt. 6 e 13 della stessa Convenzione».

<sup>(1)</sup> GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden con sentenza 21 novembre 2000, nel procedimento penale a carico di G. Cuomo**

(Causa C-434/00)

(2001/C 28/42)

Con sentenza 21 novembre 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 novembre 2000, nel procedimento penale a carico di G. Cuomo, lo Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Che cosa debba intendersi per «svincolo» dal regime di spedizione doganale esterna, ai sensi dell'art. 5, n. 1, terzo comma, della direttiva sui prodotti soggetti ad accisa<sup>(1)</sup> e dell'art. 7, n. 3, della Sesta direttiva<sup>(2)</sup>, quando detto svincolo non ha avuto luogo in modo regolare, in altri termini depositando le merci prima di metterle in libera circolazione:
  - a) se quanto precede costituisca la prima azione che quanto alle merci sia stata compiuta in contrasto con la sola disposizione collegata al regime in parola e se ciò sia rilevante ovvero se, in occasione di tale azione, si tratti dell'intento diretto ad immettere le merci — anche attraverso lo svolgimento dell'azione stessa — nel commercio comunitario in contrasto con detta disposizione; e quindi
  - b) se di ciò sia (anzitutto) questione qualora le merci — nel presente caso dopo rottura dei sigilli — siano state scaricate dal mezzo di trasporto senza che si sia adempiuto l'obbligo di presentare le merci stesse col documento [T1] all'ufficio di destinazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2726/90 (GU 1990, L 262) e se ciò sia rilevante ovvero se, in occasione di tale azione, si tratti dell'intento diretto ad immettere le merci — anche attraverso lo svolgimento dell'azione stessa — in commercio nelle Comunità in contrasto con le disposizioni comunitarie, e quindi
  - c) se giovi avere inteso per «svincolo» (onttrekken) quella parte di azioni che conducono al fatto che le merci vengono immesse in modo irregolare nel commercio comunitario.
2. Se la prima questione dev'essere risolta nel senso di cui alla lett. c), allora quando abbia avuto luogo lo svincolo: proprio quando sia stata compiuta la prima azione irregolare oppure quando sia stata posta in essere l'azione successiva, in particolare se lo svincolo in parola abbia avuto luogo allorché le merci — nel presente caso dopo rottura dei sigilli — siano state scaricate dal mezzo di trasporto.

3. Se — con riguardo al mantenimento dell'ordine penale — per «svincolo» possa anche intendersi la mera circostanza di trasportare merci soggette ad un regime doganale comunitario mentre, da un lato, nei documenti di accompagnamento si menziona ai sensi della direttiva un paese terzo come destinazione del trasporto e, dall'altro, sin dall'inizio di siffatto trasporto era presente l'intenzione di commercializzare le merci in un altro Stato membro.

(1) Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 1992, L 76, pag. 1).

(2) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1997, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1).

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 28 novembre 2000**

(Causa C-439/00)

(2001/C 28/43)

Il 29 novembre 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Michel Nolin, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/4/CE, che modifica la direttiva 93/38/CE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni<sup>(1)</sup>, ovvero, comunque, non avendo comunicato le suddette disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della stessa direttiva;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa C-405/00<sup>(2)</sup>; il termine per la trasposizione è scaduto il 16 febbraio 1999.

<sup>(1)</sup> GU 1998 L 101, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pag. 13 nella presente Gazzetta ufficiale.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, presentato il 29 novembre 2000**

(Causa C-441/00)

(2001/C 28/44)

Il 29 novembre 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Marie Wolcarius, consigliere legale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ufficio del signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/48/CE<sup>(1)</sup>, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi della direttiva.
- condannare il Regno Unito alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

L'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE), secondo cui la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, implica l'obbligo per lo Stato membro di osservare il periodo di adempimento fissato dalla direttiva. Tale periodo è scaduto l'8 aprile 1999 senza che il Regno Unito abbia emanato le disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva di cui alle conclusioni della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, Sala de lo Social, con ordinanza 27 ottobre 2000, nella causa D. Ángel Rodríguez Caballero contro Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)**

(Causa C-442/00)

(2001/C 28/45)

Con ordinanza 27 ottobre 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 30 novembre 2000, il Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, Sala de lo Social, nella causa D. Ángel Rodríguez Caballero contro Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di pronuncia pregiudiziale sulle seguenti questioni:

- a) se si debba ritenere che rientri nella nozione «diritti dei lavoratori subordinati derivati da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro», cui fa riferimento l'art. 1, n. 1 della direttiva 20.10.1980, 80/987<sup>(1)</sup>, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, una nozione, quale quella che si pone nella controversia di riferimento, di retribuzioni di compromesso (salarios de tramitación) che il datore di lavoro deve versare al lavoratore, in seguito all'infondatezza di un licenziamento.
- b) In caso affermativo, se dall'art. 1, n. 1, della menzionata direttiva 80/987 derivi l'obbligo in base al quale i diritti dei lavoratori subordinati debbano essere stabiliti mediante decisione giudiziaria, o mediante decisione amministrativa, o debbano comprendere tutti quei crediti da lavoro riconosciuti con qualsiasi altro procedimento che sia legalmente accertabile e che possa essere sottoposto a sindacato giurisdizionale, come accade con una conciliazione, che deve essere tentata obbligatoriamente, raggiunta in presenza di un organo giudiziario, che deve sollecitarla dalle parti prima da avviare gli atti del giudizio, così come deve approvare il suo contenuto, e che può rifiutare la sua conclusione se ritiene che il suo contenuto costituisca una lesione grave per una delle parti, frode alla legge o abuso di diritto.
- c) Se, qualora si intenda che si debbano comprendere in tale nozione di diritti dei lavoratori subordinati le retribuzioni di compromesso convenute in una conciliazione effettuata in presenza del giudice e approvata da quest'ultimo, l'organo giudiziario nazionale che deve risolvere la controversia possa disapplicare la norma di diritto nazionale che esclude tale credito da lavoro dall'ambito di responsabilità dell'organismo statale di garanzia interna, il Fondo de Garantía Salarial, e applicare direttamente il contenuto dell'art. 1, n. 1, della direttiva, poiché lo stesso viene ritenuto chiaro preciso e incondizionato.

<sup>(1)</sup> del Consiglio, GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata con ordinanza del Landesgericht di Salisburgo (in veste di tribunale di commercio) 27 novembre 2000 nella causa relativa alla registrazione nel registro delle imprese, causa proposta dalla Holto Limited**

(Causa C-447/00)

(2001/C 28/46)

Nella causa relativa alla registrazione nel registro delle imprese, causa proposta dalla Holto Limited, il Landesgericht di Salisburgo (in veste di tribunale di commercio), con ordinanza 27 novembre 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 4 dicembre 2000, sottopone alla Corte di giustizia delle Comunità europee le questioni pregiudiziali seguenti:

- I. Se l'art. 43, primo comma, seconda frase, CE debba essere interpretato nel senso che una succursale può sussistere anche se una società ai sensi dell'art. 48 CE non ha in alcun altro luogo la sua sede principale, in cui svolge almeno una parte essenziale della sua attività negoziale.

In caso di soluzione positiva:

- II. Se l'art. 43, primo comma, seconda frase, CE debba essere interpretato nel senso che il requisito dello stabilimento è soddisfatto se una società ha, nello Stato membro in cui è stata legalmente costituita, soltanto la propria sede statutaria, ma non vi svolge alcuna attività negoziale.

In caso di soluzione positiva:

- III. Se rientri fra i diritti previsti dall'art. 43, primo comma, seconda frase, CE, la costituzione di una succursale austriaca di una società di diritto inglese legalmente costituita, avente in Inghilterra soltanto la propria sede statutaria, ma che non vi svolge alcuna attività negoziale.

Nel caso in cui una delle questioni sub I, sub II o sub III ricevesse una soluzione negativa:

- IV. Se rientri fra i diritti previsti dagli artt. 43, primo comma, prima frase, e 48 CE, la costituzione, e la registrazione nel registro austriaco delle imprese (registro di commercio), di un'impresa austriaca tramite una società di diritto inglese legalmente costituita, avente in Inghilterra soltanto la propria sede statutaria, ma che non vi svolge alcuna attività negoziale.

In caso di soluzione positiva della questione sub III o sub IV:

- V. Se gli artt. 43 e 48 CE ostino all'applicazione di una normativa nazionale di rinvio che valuta la capacità giuridica di una società secondo il diritto dello Stato in cui la società ha la sede effettiva della propria amministrazione principale (teoria della sede), anche se con ciò viene negato il riconoscimento in quanto persona giuridica, e quindi anche la registrazione nel registro delle imprese (registro di commercio) ad una società di diritto inglese validamente costituita, che ha in Inghilterra soltanto la propria sede statutaria, ma che non vi svolge alcuna attività negoziale.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee, presentato il 4 dicembre 2000, avverso la parte della sentenza 27 settembre 2000 del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, Seconda Sezione ampliata, nella causa T-184/97<sup>(1)</sup>, BP Chemicals Ltd/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica francese, che annulla la decisione della Commissione 9 aprile 1997, SG (97)D/3266<sup>(2)</sup> relativa ad un programma di aiuti di Stato ai carburanti in Francia in quanto tale decisione concerne misure applicabili al settore dell'etile terziario butile etere («ETBE»)**

(Causa C-448/00 P)

(2001/C 28/47)

Il 4 dicembre 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal signor Nicholas Khan, Barrister, dell'Inner Temple, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la parte della sentenza 27 settembre 2000 del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, Seconda Sezione ampliata, nella causa T-184/97, BP Chemicals Ltd/Commissione delle Comunità europee sostenuta dalla Repubblica francese, che annulla la decisione della Commissione 9 aprile 1997, SG (97)D/3266 relativa ad un programma di aiuti di Stato ai carburanti in Francia in quanto tale decisione concerne misure applicabili al settore dell'etile terziario butile etere («ETBE»).

La ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado chiede che la Corte voglia:

1. annullare la parte della sentenza 27 settembre 2000 emessa dal Tribunale di primo grado nella causa T-184/97, BP Chemicals Ltd/Commissione, che ha annullato la decisione della Commissione 9 aprile 1997, SG (97)D/3266 relativa ad un programma di aiuti di Stato ai carburanti in Francia in quanto tale decisione concerne misure applicabili al settore dell'etile terziario butile etere («ETBE»),

2. dichiarare infondato il ricorso di annullamento della decisione della Commissione 9 aprile 1997, SG (97)D/3266 relativa ad un programma di aiuti di Stato ai carburanti in Francia in quanto tale decisione concerne misure applicabili al settore dell'etile terziario butile etere («ETBE»), e,
3. condannare la BP Chemicals Ltd alle spese del ricorso di annullamento nella causa T-184/97,
4. in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale di primo grado per i motivi primo, terzo e quarto avanzati dalla ricorrente nel ricorso di annullamento, e,
5. condannare la BP Chemicals Ltd alle spese del presente ricorso.

#### *Motivi e principali argomenti*

La Commissione fa valere che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto concludendo che essa, con l'adozione della decisione, ha oltrepassato i suoi poteri. Essa

sostiene in particolare che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto facendo propria un'interpretazione di un «progetto pilota» il quale è limitato ad un progetto nell'ultima fase di ricerca e sviluppo prima dello sfruttamento industriale su larga scala dei risultati di tale ricerca.

La Commissione ritiene che il Tribunale di primo grado ha pertanto commesso un errore di diritto per due ordini di motivi:

- il Tribunale di primo grado ha considerato a torto che il quadro comunitario per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo potesse fornire un aiuto decisivo nell'interpretare l'art. 8, n. 2, della direttiva 92/81; e
- il Tribunale di primo grado ha ommesso di accertare se l'interpretazione dell'art. 8, n. 2, lett. d) da esso propugnata fosse in quanto tale plausibile ed ha altresì ommesso di accertare la plausibilità dell'interpretazione esposta dalla Commissione nella decisione.

---

(1) GU C 252 del 16.8.1997, pag. 36.

(2) Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**Modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado diretta ad accelerare i procedimenti**

(2001/C 28/48)

Il Tribunale di primo grado ha adottato, il 6 dicembre 2000, varie modifiche del suo regolamento di procedura allo scopo di accelerare i procedimenti (GU L 322 del 19 dicembre 2000). Le modifiche entreranno in vigore il 1° febbraio 2001.

Dette modifiche riguardano principalmente

- 1) l'istituzione di un procedimento accelerato («fast track»);
- 2) la possibilità per il Tribunale di sopprimere il secondo scambio di memorie;
- 3) l'abbreviazione del termine per l'intervento;
- 4) l'impiego dei moderni mezzi di comunicazione e la semplificazione delle norme sui termini in ragione della distanza.

ad 1. *Istituzione di un procedimento accelerato («fast track») — nuovo art. 76 bis*

Questo procedimento di nuovo tipo è destinato ad applicarsi a cause particolarmente urgenti e per le quali l'adozione di provvedimenti provvisori in sede di procedimento sommario non può costituire un'adeguata soluzione. Può trattarsi, ad esempio, di ricorsi vertenti sull'accesso del pubblico a documenti amministrativi delle istituzioni o su decisioni in materia di controllo delle concentrazioni.

- Nel procedimento accelerato la trattazione orale costituirà la fase essenziale. Il Tribunale le darà maggiore spazio ed essa dovrà consentire una discussione approfondita e completa di tutti gli aspetti della causa.
- La fase scritta sarà limitata, in via di principio, al ricorso e al controricorso. Non vi sarà un secondo scambio di memorie né vi saranno memorie d'intervento.
- Le memorie depositate dovranno essere brevi e concise.
- La causa sarà giudicata con priorità.
- L'istanza diretta a far statuire mediante procedimento accelerato dovrà essere proposta con atto separato contestualmente al ricorso o al controricorso.

— La decisione del Tribunale verrà adottata caso per caso, prendendo in considerazione la particolare urgenza e le circostanze della causa e valutando se la causa, tenuto conto della sua complessità e del volume delle memorie depositate, si presti ad una trattazione essenzialmente orale.

ad 2. *Soppressione del secondo scambio di memorie — modifica dell'art. 47*

Quando, dopo il deposito del controricorso, il contenuto del fascicolo è abbastanza completo da consentire alle parti di sviluppare i loro motivi e argomenti nel corso della fase orale, il Tribunale può decidere che non siano depositate replica e controreplica. In tal caso concederà alle parti, su loro richiesta, un tempo di parola più lungo per sviluppare i loro argomenti all'udienza.

ad 3. *Abbreviazione del termine per l'intervento — modifica dell'art. 115, n. 1, e nuovo paragrafo n. 6 dell'art. 116*

— Il termine per l'intervento è ridotto a sei settimane dalla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale, dell'avviso riguardante la proposizione del ricorso.

— Tuttavia è ammesso un intervento tardivo chiesto dopo la scadenza di detto termine e prima della decisione di aprire la fase orale, ma in tal caso l'interveniente avrà solo il diritto di presentare oralmente osservazioni all'udienza sulla sola base della relazione d'udienza che gli verrà comunicata.

ad 4. *Uso dei moderni mezzi di comunicazione — nuovo paragrafo n. 6 dell'art. 43, modifica dell'art. 44, n. 2, e dell'art. 100 — semplificazione delle norme sui termini in ragione della distanza — modifica dell'art. 102, n. 2*

La possibilità di usare la telecopia («fax») o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione per la corrispondenza tra la Cancelleria del Tribunale e gli avvocati e agenti delle parti è ampliata. Tale possibilità di trasmissione istantanea dei documenti rende obsoleta la differenziazione dei termini relativi alla distanza in base al domicilio delle parti.

— Il deposito di ogni atto processuale, con effetto per l'osservanza dei termini, in forma di copia dell'originale firmato mediante telecopia o come allegato (copia trattata con scanner) ad un messaggio elettronico (indirizzo: cfi.registry@curia.eu.int), è ammesso purché l'originale firmato pervenga alla Cancelleria entro i dieci giorni successivi.

- La Cancelleria usa la telecopia o trasmette una copia mediante posta elettronica per le notifiche se l'avvocato o l'agente vi ha acconsentito.
- Se l'avvocato o l'agente accetta le notifiche per tale via, l'elezione di domicilio a Lussemburgo diventa facoltativa.
- Un termine in ragione della distanza forfettario ed unico di dieci giorni si applica indipendentemente dal domicilio della parte interessata.

Verranno successivamente adottate e pubblicate istruzioni pratiche sulle modalità di attuazione di tali modifiche.

- le decisioni di promozione sono state adottate in mancanza di qualsiasi rapporto di valutazione del ricorrente nonché di ogni altro documento idoneo a rimediare a tale mancanza;
- i meriti del ricorrente sono stati valutati in modo erroneo;
- la procedura di promozione è inficiata da vizio di procedura, essendo basata su valutazioni adottate sul fondamento di un sistema di attribuzione di punti che viola la Guida per la compilazione del rapporto informativo.

**Ricorso del signor Hubert Huygens contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 novembre 2000**

(Causa T-351/00)

(2001/C 28/49)

(Lingua processuale: il francese)

Il 20 novembre 2000 il signor Hubert Huygens, residente in Olm (Lussemburgo), con l'avv. Sylvie Nyssens, del foro di Bruxelles, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee di non promuovere il ricorrente al grado B 1 a titolo dell'esercizio di promozione 2000;
- condannare la Commissione delle Comunità europee all'insieme delle spese del giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

- Violazione dell'art. 25 dello Statuto del personale e dei diritti della difesa, in quanto la decisione impugnata non è motivata.
- Violazione degli artt. 25, 43 e 45 dello Statuto, nonché dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, in quanto:

**Ricorso proposto il 21 novembre 2000 dal signor Jean-Marie Le Pen contro il Parlamento europeo**

(Causa T-353/00)

(2001/C 28/50)

(Lingua processuale: il francese)

Il 21 novembre 2000 il signor Jean-Marie Le Pen, residente in Saint Cloud (Francia), con l'avv. François Wagner, del foro di Nizza, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare e dichiarare nullo e non avvenuto l'atto impugnato;
- assegnare al ricorrente la somma di 50 000 FF per spese non ripetibili;
- condannare il Parlamento europeo a sostenere in toto le spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente, deputato al Parlamento europeo, impugna la decisione adottata dalla signora Presidente del Parlamento europeo il 23 ottobre 2000, con cui viene preso atto, conformemente all'art. 12, n. 2, dell'Atto 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, della notifica del governo francese con cui si constata la decadenza dal mandato del ricorrente quale parlamentare europeo. Tale decisione fa seguito ad una condanna penale inflitta al ricorrente dai giudici francesi.

A sostegno del suo ricorso egli sostiene in particolare:

- che nessuna disposizione dell'Atto 20 settembre 1976, né del Regolamento interno del Parlamento europeo, consente agli Stati membri di pronunciare la decadenza dal mandato, per ragioni nazionali, di un parlamentare europeo, salvo il caso d'incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato, il che non si è verificato nella fattispecie;
- che siffatta misura sarebbe tanto più in contrasto con i principi del diritto comunitario in quanto deriverebbe da una decisione meramente nazionale, la quale non può da sola fondare la decisione comunitaria;
- che esiste un principio generale di diritto ricavato dal diritto comune degli Stati membri e che comporta il fatto che la decadenza deve essere pronunciata direttamente dall'Assemblea Parlamentare interessata;
- che, nella fattispecie, sono state violate norme procedurali sostanziali, in quanto la Commissione giuridica non sarebbe stata convocata e il ricorrente non sarebbe stato sentito nell'ambito di tale Commissione;
- che la signora Presidente del Parlamento europeo, nell'atto impugnato, si sarebbe espressa a nome del Parlamento, pur non essendo competente in tal senso.

Infine, il ricorrente fa valere la violazione dei principi dell'immunità parlamentare e della certezza del diritto.

**Ricorso della società Daimler Chrysler AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 24 novembre 2000**

(Causa T-355/00)

(2001/C 28/51)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 24 novembre 2000 la società Daimler Chrysler AG di Stoccarda (Repubblica Federale Tedesca), con l'avv. Stefan Völker dello studio Gleiss Lutz Hootz Hirsch di Stoccarda, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione emessa in data 12 settembre 2000 nel procedimento R 142/2000-3 dalla Terza Commissione di ricorso del convenuto Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli);
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Marchio considerato: marchio nominativo «TELE AID»  
— domanda di registrazione n. 469 957

Prodotti o servizi: prodotti e servizi delle classi 12, 9, 37, 38, 39 e 42 (relative, tra l'altro, a veicoli, riparazione di veicoli, strumenti per trasmissioni telefoniche e trasmissione dati, sistemi di chiamata di emergenza per autoveicoli, soccorso stradale, servizi di salvataggio)

Decisione impugnata dinanzi alla Commissione di ricorso: rigetto della domanda di registrazione da parte dell'esaminatore

Motivi del ricorso: — violazione dell'art. 7, comma 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94  
— violazione dell'art. 7, comma 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94

**Ricorso della società Daimler Chrysler AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 24 novembre 2000**

(Causa T-356/00)

(2001/C 28/52)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 24 novembre 2000 la società Daimler Chrysler AG di Stoccarda (Repubblica Federale Tedesca), con l'avv. Stefan Völker dello studio Gleiss Lutz Hootz Hirsch di Stoccarda (Repubblica Federale Tedesca), ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione emessa in data 12 settembre 2000 nel procedimento R 477/1999-3 dalla Terza Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli);
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento.

#### Motivi e principali argomenti

Marchio considerato: marchio nominativo «CARCARD» — domanda di registrazione n. 115 014

Prodotti o servizi: prodotti e servizi delle classi 9, 36, 37, 38, 39 e 42 (tra cui: supporti delle informazioni relative a veicoli, leasing di veicoli e loro contabilizzazione, prestazioni di servizi nel settore della logistica della circolazione e dei trasporti, servizi di emergenza, di riparazione e di rimozione).

Decisione impugnata dinanzi alla Commissione di ricorso: rigetto della domanda di registrazione da parte dell'esaminatore

Motivi del ricorso: — violazione dell'art. 7, comma 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94  
— violazione dell'art. 7, comma 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione emessa in data 12 settembre 2000 nel procedimento R 569/1999-3 dalla Terza Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli);
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento.

#### Motivi e principali argomenti

Marchio considerato: marchio nominativo «TRUCKCARD» — domanda di registrazione n. 113 274

Prodotti o servizi: prodotti e servizi delle classi 9, 36, 37, 38, 39 e 42 (tra cui: supporti delle informazioni relative a veicoli, leasing di veicoli e loro contabilizzazione, prestazioni di servizi nel settore della logistica della circolazione e dei trasporti, servizi di emergenza, di riparazione e di rimozione).

Decisione impugnata dinanzi alla Commissione di ricorso: rigetto della domanda di registrazione da parte dell'esaminatore

Motivi del ricorso: — violazione dell'art. 7, comma 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94  
— violazione dell'art. 7, comma 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94

### Ricorso della società Daimler Chrysler AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 24 novembre 2000

(Causa T-358/00)

(2001/C 28/53)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 24 novembre 2000 la società Daimler Chrysler AG di Stoccarda (Repubblica Federale Tedesca), con l'avv. Stefan Völker dello studio Gleiss Lutz Hootz Hirsch di Stoccarda (Repubblica Federale Tedesca), ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

### Ricorso della Alsace International Car Service (A.I.C.S.) contro il Parlamento europeo, proposto il 29 novembre 2000

(Causa T-365/00)

(2001/C 28/54)

(Lingua processuale: il francese)

Il 29 novembre 2000, la Alsace International Car Service (A.I.C.S.), con sede in Strasburgo (Francia), rappresentata dall'avv. Jean Claude Fourgoux, del foro di Parigi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento europeo 4 ottobre 2000 che rifiuta di risolvere il contratto d'appalto di TAXI 13;
- fatta salva la possibilità di un ricorso contro la sentenza 6 luglio 2000, di condannare il Parlamento a versare, ai sensi dell'art. 288 del Trattato CE, un indennizzo su base mensile di 10 000 euro, dal 4 ottobre 2000 fino alla data di risoluzione del contratto d'appalto di TAXI 13;
- condannare il Parlamento alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La problematica sollevata nella presente causa si ricollega a quella che ha formato oggetto della sentenza 6 luglio 2000,

pronunciata nella causa T-139/99 *Alsace International Car Service/Commissione*<sup>(1)</sup>. I motivi e i principali argomenti dedotti sono infatti simili a quelli dedotti nella detta causa.

In particolare, si fa valere che:

- la legislazione francese vieta ai taxi di esercitare un'attività non conforme alla regolamentazione specifica che consente loro di beneficiare dei vantaggi dello statuto, nella versione che deriverebbe da una sentenza definitiva del Tribunal correctionnel di Strasburgo 7 aprile 2000.
- il Parlamento europeo era consapevole dell'illegittimità dell'aggiudicazione dell'appalto controverso all'associazione Taxi 13.

---

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicata nella Raccolta.